

Legge regionale 27 settembre 2023, n. 40

Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

(BURC n. 211 del 27 settembre 2023)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 della [l.r. 22/2023](#))

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 della [legge regionale 24 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) è sostituita dalla seguente: "g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;"

Art. 2

(Integrazione degli articoli 22 e 23 della [l.r. 22/2023](#))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 22 della [l.r. 22/2023](#) sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)".
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 23 della [l.r. 22/2023](#) sono aggiunte le seguenti parole: "ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)".

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 32 della [l.r. 22/2023](#))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della [l.r. 22/2023](#) sono aggiunti i seguenti:
 3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.
 4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.
 5. Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali."

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 48 della [l.r. 22/2023](#))

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 della [l.r. 22/2023](#) sono aggiunte le seguenti parole: "e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi [n. 134](#), [135](#) e [136](#) del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione".

Art. 5

(Integrazione dell'articolo 59 della [l.r. 22/2023](#))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 59 della [l.r. 22/2023](#) sono aggiunte le seguenti parole: "specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente".

Art. 6

(Integrazione dell'articolo 65 della [l.r. 22/2023](#))

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 65 della [l.r. 22/2023](#) sono inserite le seguenti parole: "nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie".

Art. 7

(Modifica dell'articolo 68 della [l.r. 22/2023](#))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 68 della [l.r. 22/2023](#) le parole: "ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 5 della [legge regionale 26 luglio 2012, n. 33](#) (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)" sono sostituite dalle seguenti: "iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore)".

Art. 8

(Modifica dell'articolo 79 della [l.r. 22/2023](#))

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 79 della [l.r. 22/2023](#) è sostituita dalla seguente: "i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità".

Art. 9

(Modifiche di disposizioni varie della [l.r. 22/2023](#))

1. La parola "università", ovunque ricorrente agli articoli 2, comma 4, 18, comma 2, 33, comma 5, e 42, comma 1, della [l.r. 22/2023](#), è sostituita dalle seguenti parole: "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".
2. Agli articoli 58, 59 e 60 della [l.r. 22/2023](#), ogni qualvolta è richiamato l'allegato G del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dopo l'espressione "allegato G del [d.p.r. 357/1997](#)" comunque formulata, sono inserite le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.